

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3090 del 03/07/2020
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE DI SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO (PROCEDURA ORDINARIA) IN LOC. SENATELLO DEL COMUNE DI CASTELDELICI (RN). PROCEDIMENTO RN10A0043 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3203 del 03/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre LUGLIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE DI SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO (PROCEDURA ORDINARIA) IN LOC. SENATELLO DEL COMUNE DI CASTELDELICI (RN).
PROCEDIMENTO RN10A0043 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"* e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATO il Decreto n°143 del 29/05/2000 della Regione Marche con il quale è stata rilasciata alla Soc. AMIR S.p.A. (C.F./P.IVA 80010710418) la concessione, con scadenza al 23/02/2020, di derivazione per il prelievo di acque sotterranee da sorgente ad uso consumo umano in loc. Senatello del Comune di Casteldelci (RN);

VISTA l'istanza pervenuta in data 21/02/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/28026, con cui il Sig. Vito Belladonna, in qualità di Direttore dell'Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della predetta concessione senza modifiche - **Procedimento RN10A0043**;

VERIFICATO che sono stati versati i canoni annui per il periodo di validità della concessione di cui al Decreto n°143 del 29/05/2000 della Regione Marche, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

ESAMINATA la documentazione agli atti da cui si evince che la derivazione continuerà ad essere esercitata mediante una galleria drenante che si dirama all'interno dell'ammasso roccioso del M.te Aquilone, realizzata negli anni '20, con captazione di n. 5 sorgenti per una portata massima di 47,00 l/s ed un volume massimo di prelievo di 1.482.200 m³/annui e convogliamento delle acque raccolte in una vasca di calma. Il sistema di captazione risulta ubicato in loc. Senatello del Comune di Casteldelci (RN) in area distinta catastalmente al foglio 23 particella 4, di proprietà dei Sig.ri Gregori Andrea, Gregori Aura, Rossi Giancarlo e Rossi Roberta, ed è rappresentato negli elaborati tecnici allegati quali parte integrante e sostanziale del sopra richiamato Decreto n°143 del 29/05/2000 della Regione Marche;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001, le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione né condizionate ai pareri di cui agli artt. 9 e 12 del medesimo regolamento;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "Consumo Umano " di cui alla lett. b) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Val Senatello – Monte Carpegna” (cod. 6490ER-LOC3-CIM), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 “buono”;
- l’intensità dell’impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- non rilevandosi criticità connesse alla subsidenza, alla soggiacenza ed al trend piezometrico, il corpo idrico, localmente, risulta a “bassa criticità”;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l’impatto del prelievo ricade nell’ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;

STABILITO:

- che il canone annuo per l’uso “consumo umano”, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è rideterminato in €. 996,26 (euro novecentonovantasei/26);
- che il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8, comma 4 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 03/03/2020 al versamento della somma di €.90,00 a titolo di spese istruttorie;
- che il richiedente ha provveduto in data 02/04/2020 al pagamento del canone 2020 pari a €. 996,26 (euro novecentonovantasei/26);
- che con nota prot. PG/2020/842 del 04/06/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell’Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che il rinnovo della concessione possa essere rilasciata ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) fino alla data del **31/12/2029**, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare all’Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della di derivazione per il prelievo di acque sotterranee da sorgente ad uso consumo umano in loc. Senatello del Comune di Casteldelci (RN) per una portata massima complessiva pari a 47,00 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 1.482.200 m³ - **Procedimento RN10A0043**;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare il canone di concessione per l'uso "consumo umano", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, in € 996,26 (euro novecentonovantasei/26). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di dare atto che il canone 2020 è stato versato in data 02/04/2020;
7. di esentare il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8, comma 4 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;
8. di stabilire che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata all'Agenzia A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378) per la derivazione di acque sotterranee di sorgente ad uso "consumo umano" in loc. Senatello del Comune di Casteldelci (RN) - **Procedimento RN10A0043**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

La derivazione verrà esercitata mediante una galleria drenante che si dirama all'interno dell'ammasso roccioso del M.te Aquilone, realizzata negli anni '20, con captazione di n. 5 sorgenti per una portata massima di 47,00 l/s ed un volume massimo di prelievo di 1.482.200 m³/annui e convogliamento delle acque raccolte in una vasca di calma. Il sistema di captazione risulta ubicato in loc. Senatello del Comune di Casteldelci (RN) in area distinta catastalmente al foglio 23 particella 4, di proprietà dei Sig.ri Gregori Andrea, Gregori Aura, Rossi Giancarlo e Rossi Roberta, ed è rappresentato negli elaborati tecnici allegati quali parte integrante e sostanziale del sopra richiamato Decreto n°143 del 29/05/2000 della Regione Marche

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "consumo umano".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 47,00 l/s ;**
- **volume massimo di prelievo: 1.482.200 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo di risorsa idrica qualora scattino misure di divieto di derivazione. La sospensione dei prelievi per un periodo non superiore a tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;
2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di derivazione devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Ogni variazione relativa alle opere di derivazione dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata all'Agenzia concedente.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

1. mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
2. rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
3. comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
4. trasmettere annualmente ad Arpa - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, i dati di prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2

ART. 8
RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2029**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.